

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

DOCUMENTO INTERPRETATIVO 8

Legge 17 luglio 2020, n.77

*“Disposizioni transitorie in materia di
principi di redazione del bilancio”*

(continuità aziendale)



Marzo 2021

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“*istituto nazionale per i principi contabili*” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

INDICE

FINALITÀ DEL DOCUMENTO.....	4
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA.....	4
MODALITÀ DI APPLICAZIONE.....	4
NOTA INTEGRATIVA	5
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	5
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE	6

FINALITÀ DEL DOCUMENTO

1. Il presente documento analizza sotto il profilo tecnico contabile la norma introdotta dal comma 2 dell'articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n. 77 (di seguito anche solo "Legge n.77") di conversione con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
2. Il presente documento si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica altresì alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3. L'articolo 38-quater della Legge n. 77 al comma 2 prevede che *“Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”*.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

4. La norma introduce una facoltà di deroga al disposto dell'articolo 2423-bis comma primo, n. 1) del codice civile (nel prosieguo "deroga") se sussistono determinate condizioni.
5. Richiamando espressamente l'articolo 2423 bis del codice civile, rientrano nell'ambito di applicazione della norma solo le società che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall'OIC ai sensi dell'art. 9bis del Decreto Legislativo n.38/2005.
6. La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d'esercizio chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020) e ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

7. Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio chiusi al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società può avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio chiuso al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 ovvero al 30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11. Può inoltre avvalersi della deroga la società che nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente abbia applicato quanto previsto dall'articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n. 77 o quanto previsto dalla precedente norma di cui all'articolo 7 della Legge del 5 giugno 2020 n. 40 in tema di *“Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”* in vigore fino al 18 luglio 2020. Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11.
Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29.
8. Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano anche ai bilanci consolidati redatti dalla Capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio d'esercizio.

NOTA INTEGRATIVA

9. La società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile.

10. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

In particolare, nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

11. Il presente documento entra in vigore al momento della sua pubblicazione e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Le considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall'OIC e non sono parte integrante del documento.

LA NORMA

- 1 L'articolo 38-quater comma 2 della Legge 17 luglio n.77 in tema di "*Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio*" è riportato al paragrafo 3 dell'Interpretativo.
- 2 La norma stabilisce che a determinate condizioni possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.
- 3 Sul presupposto della temporaneità della pandemia in corso, lo scopo della norma è di evitare che l'applicazione dei normali criteri di valutazione, in particolare quelli concernenti la prospettiva della continuità aziendale, possa enfatizzare (con evidenti conseguenze pro-cicliche) gli effetti negativi che l'emergenza in atto sta comportando.
- 4 Si è deciso di non includere nell'Interpretativo il comma 1 dell'articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n.77, in quanto si riferisce ai bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 (i.e. al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data. Alla data di pubblicazione del documento Interpretativo 8 tali bilanci dovrebbero essere stati approvati e pertanto si è deciso di concentrarsi sul comma della norma che interessa i bilanci in corso di approvazione.
- 5 Si è deciso inoltre di non includere nell'Interpretativo il comma 3 dell'articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n.77 il quale recita che *L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici*. Il compito dell'OIC infatti si esaurisce nello stabilire regole contabili che per loro natura hanno solamente una finalità civilistica.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

- 6 Nell'ambito di applicazione dell'interpretazione sono individuati: i soggetti cui la norma si riferisce e i bilanci cui la norma risulta applicabile.
- 7 Con riguardo ai soggetti, l'articolo 38-quater comma 2 della Legge n.77 si rivolge esclusivamente alle imprese che adottano i principi contabili nazionali facendo esplicito richiamo all'articolo 2423 bis del Codice Civile. Pertanto restano escluse dalla disposizione della norma le società che adottano i principi contabili internazionali.
- 8 In relazione ai bilanci interessati dalla norma, l'Interpretativo si preoccupa di stabilire per la redazione di quali bilanci è possibile esercitare la facoltà di deroga al presupposto della continuità aziendale. L'articolo 38-quater al comma 2 della Legge n.77 prevede che la facoltà sia esercitabile per i bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021). Il tenore letterale dell'art. 38-quater sembra non prevedere la possibilità di deroga per i bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio ma non in corso al 31 dicembre 2020. Si pensi, ad esempio, a quelli che chiudono al 30 giugno 2020. In assenza di uno specifico riferimento normativo per tali bilanci, si è ritenuto che si possa applicare in via analogica quanto previsto dal comma 2 della norma.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- 9 Il paragrafo 7 dell'Interpretativo disciplina le modalità tecniche con le quali i *bilanci in corso al 31 dicembre 2020* possono essere redatti in continuità in virtù del disposto del comma 2 dell'articolo 38-quater della Legge n.77 nonostante che le conseguenze della pandemia rientrano tra i fatti aziendali di competenza dell'esercizio.
- 10 In termini di applicazione della norma il comma 2 prevede che: "*Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione*

dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”.

Considerato che la norma richiama esclusivamente l'articolo 2423-bis del codice civile primo comma numero 1), che tratta appunto della continuità aziendale, si è ritenuto che una eventuale estensione della portata della norma a valutazioni diverse da quelle riportate al paragrafo 7 dell'Interpretativo sia da escludersi.

Il riferimento alla valutazione delle voci sembra trarre origine dall'esigenza di dare risalto all'aspetto valutativo che potrebbe essere compromesso da problemi di continuità dovuti all'emergenza in corso piuttosto che estendere la portata della norma. Tale interpretazione inoltre è coerente con la struttura della norma stessa che nella prima parte del comma 2 fa riferimento agli aspetti valutativi connessi al tema della continuità aziendale, mentre nella seconda parte si focalizza sugli aspetti prettamente informativi riconducibili alla continuità aziendale.

11 Nella redazione dei bilanci 2020 e 2021 (i.e. al 30 giugno 2020 o al 31 dicembre 2020 o al 30 giugno 2021) si può applicare la deroga se nel bilancio dell'esercizio precedente la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuità aziendale in applicazione dei paragrafi 21 e 22 dell'OIC 11. Più precisamente con riferimento ai bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 la società può applicare la deroga prevista dal comma 2 dell'articolo 38-quater della Legge n.77 qualora:

- nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale ai sensi dei par. 21 e 22 dell'OIC 11, senza che la società si fosse avvalsa in tale bilancio della deroga prevista dal comma 1 dell'articolo 38-quater della Legge n.77 o della deroga prevista dalla precedente norma di cui all'articolo 7 comma 2 della Legge del 5 giugno 2020 n. 40 in tema di “*Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*”;
- nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale in quanto la società si era avvalsa in tale bilancio della deroga prevista dal comma 1 dell'articolo 38-quater della Legge n.77 o della deroga prevista dalla precedente norma di cui all'articolo 7 comma 2 della Legge del 5 giugno 2020 n. 40 in tema di “*Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*”

I commi 1 e 2 dell'articolo 7 della Legge del 5 giugno 2020 n. 40 in tema di “*Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*” si considerano implicitamente abrogati a partire dalla data di efficacia dell'articolo 38-quater della Legge 17 luglio n.77 che disciplina la stessa materia.

12 In relazione ai bilanci, ancorché il comma 2 dell'articolo 38-quater della Legge n.77 richiami espressamente solo i bilanci d'esercizio, si è ritenuto di estendere le disposizioni dell'Interpretativo anche ai bilanci consolidati. Sarebbe infatti illogico che una società rediga il bilancio d'esercizio in continuità, avvalendosi della deroga prevista dalla norma, e nel contempo dichiarare nel proprio bilancio consolidato l'assenza di continuità aziendale.

NOTA INTEGRATIVA

13 La disposizione normativa, come detto, non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione. Il bilancio deve assicurare una concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei terzi. Si rende quindi necessario, al di là delle deroghe definite nelle modalità applicative (par. 7 dell'Interpretativo) fornire in nota integrativa non solo informativa circa la scelta fatta dall'impresa di avvalersi della deroga della norma, ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio da parte degli amministratori, di continuare ad operare nel prossimo futuro. Al riguardo le informazioni relative alle situazioni di significativa incertezza di cui al paragrafo 22 dell'OIC 11 sono particolarmente rilevanti. Data la rilevanza che possono assumere queste informazioni, si è deciso di riportarne il contenuto anche all'interno dell'Interpretativo al paragrafo 10.